

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

– ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

(n.R.G. 4786/2022 - Sez. I bis - C.C. 5 ottobre 2022)

del Sig. OMISSIS (c.f. XXXXXXXXXX) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Monaco (C.F. MNC FBA 78A06 H501Y – FAX: 06/3729598 – P.E.C. *avv.fabiomonaco@legalmail.it*) e Cristiano Olivieri (C.F. LVR CST 84L19 H501F - FAX: 06/3729598 - P.E.C. *cristianoolivieri1@ordineavvocatiroma.org*) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, alla Via Antonio Mordini n.14, giusta procura speciale in speciale in calce,

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*,

e nei confronti

del Sig. A.M., G.A. e A.A.,

per l'annullamento

previa sospensione cautelare:

1. della graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando del “*Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri?*”, pubblicata in data 21 luglio 2022, nella parte in cui non annovera il Sig. OMISSIS tra i vincitori di concorso **(doc. n.1)**;

2. al Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 57/10-2-2021 del 27 luglio 2022, di approvazione della suddetta graduatoria concorsuale **(doc. n.2)**;

3. di ogni altro atto, cognito o incognito, comunque connesso a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento: a) al verbale della Commissione esaminatrice n. 138 del 21 luglio 2022; b) nonché a tutti gli atti ed i provvedimenti già gravati con il Ricorso;

nel giudizio n.R.G. 4786/2022, instaurato

per l'annullamento

1. del provvedimento di esclusione, del Ricorrente OMISSIS, dal “*Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri*”, indetto con Bando pubblicato in G.U.R.I. in data 20 luglio 2021 **(doc. n.1, allegato al Ricorso)**;

2. del giudizio di “non idoneità” della Sig. OMISSIS al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri, espresso in data 18 marzo u.s. dalla “*Commissione medica per gli accertamenti psico-fisici*”, conseguente all'accertata “gracilità costituzionale” del Ricorrente;

3. del Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, recante la “*Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90*” **(doc. n.2, allegato al Ricorso)**;

4. di ogni altro atto, cognito o incognito, comunque connesso a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento: al Bando del suddetto “*Concorso, per*

titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”, pubblicato in G.U.R.I.- 4° Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*”- in data 20 luglio 2021 **(doc. n.3, allegato al Ricorso)**; al D.P.R. 17 dicembre 2015, n.207, recante il “*Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*” **(doc. n.4, allegato al Ricorso)**; la Direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “*Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici*”, emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 **(doc. n.5, allegato al Ricorso)**; agli ulteriori atti amministrativi generali o regolamentari (eventualmente) applicati dalla Resistente Amministrazione; nonché alla graduatoria di merito eventualmente intervenuta ed agli atti consequenziali adottati dalla Resistente Amministrazione.

* * *

Il Sig. OMISSIS, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha impugnato il provvedimento con il quale era stata disposta la Sua esclusione dal “*Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri*”, indetto con Bando pubblicato in G.U.R.I. in data 20 luglio 2021.

L'impugnato giudizio di “non idoneità” del Ricorrente, al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri, era stato espresso dalla Commissione esaminatrice, in data 18 marzo u.s., in ragione del valore dell'Indice di Massa Corporea del Sig. OMISSIS, così come valutato nel corso dei prescritti accertamenti psico-fisici.

Come si è detto, il Ricorrente ha subito impugnato la Sua esclusione dalla procedura concorsuale in esame, denunciando specificatamente l'inattendibilità del giudizio di inidoneità all'assunzione espresso nei Suoi confronti.

Con Ordinanza collegiale n. 3432/2022, Codesta Ecc.ma Sezione – *“considerata la peculiare condizione del ricorrente (atleta di interesse regionale, che al momento della visita era in condizione di super-allenamento ed ha riportato un valore appena inferiore alla soglia di 20)”* – ha disposto una Verificazione, ai sensi dell'art. 66 Cod. proc. amm., altresì ordinando all'Amministrazione resistente *“l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive prove concorsuali?”*.

In ottemperanza alla richiamata Ordinanza collegiale n.3432/2022, l'Amministrazione resistente ha consentito al Sig. OMISSIS di ripetere la valutazione della IMC, in data 28 giugno 2022 **(doc. n.3)**.

Successivamente, in considerazione dell'esito positivo di detta prova, la stessa Amministrazione resistente ha ammesso il candidato OMISSIS alle successive fasi concorsuali, all'esito delle quali il Ricorrente è stato definitivamente giudicato “idoneo” al reclutamento, ancorché con riserva **(doc. n.4)**.

In punto di fatto, si deve rappresentare che, in data 21 luglio 2022, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri la graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando del “Concorso” *de quo* **(doc. n.1)**.

Orbene, il Sig. OMISSIS – il quale non è stato inserito tra i vincitori di concorso, poiché escluso dalla procedura selettiva in esame – con i presenti Motivi Aggiunti intende denunciare l'illegittimità derivata della suddetta graduatoria, nonché del

relativo Decreto di approvazione, dagli stessi vizi di legittimità già censurati avverso il provvedimento di esclusione del ricorrente medesimo dal concorso in esame.

Si trascrive – ad ogni affetto di legge – il Ricorso proposto avverso il giudizio di “non idoneità” all’assunzione nei Carabinieri, che era stato espresso dalla competente commissione esaminatrice sul candidato OMISSIS, in data 18 marzo 2022.

“FATTO

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – con Bando pubblicato in GURI in data 20 luglio 2021 **(doc. n.3, allegato al Ricorso)** – ha indetto il “*Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri*”, di cui “*881 posti riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età*”, ovvero “*ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare*”.

Il Ricorrente OMISSIS ha partecipato al suddetto concorso, che è articolato nelle seguenti fasi: “*1) prova scritta di selezione; 2) prove di efficienza fisica; 3) accertamenti psicofisici per la verifica dell’idoneità psicofisica; 4) accertamenti attitudinali; 5) valutazione dei titoli*” (art. 6, del Bando).

In particolare, in data 19 novembre 2021, il Ricorrente ha sostenuto con esito positivo la “prova scritta di selezione”, consistente in “*un test*” di “*100 quesiti a risposta a scelta multipla*” ed, in data 27 gennaio 2022 u.s., ha sostenuto le cd. “*prove di*

efficienza fisica”, esitate, anch’esse, con un giudizio positivo della Commissione **(doc.ti n. 6 e 7, allegati al Ricorso)**.

Inaspettatamente, il Ricorrente è stato giudicato “non idoneo” al reclutamento nell’Arma dei Carabinieri in data 18 marzo 2022, in esito agli “accertamenti psicofisici”.

L’esclusione del Ricorrente dal concorso *de quo* – è importante chiarirlo subito – è stata motivata esclusivamente in ragione del valore dell’Indice di Massa Corporea del Sig. OMISSIS, che, ad avviso della Commissione esaminatrice, sarebbe sintomatico di una “gracilità costituzionale con IMC <20 (19) (lettera A), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2020, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” (doc. n.1, allegato al Ricorso).

Invero, non è agevole comprendere quale “gracilità costituzionale” sia stata effettivamente accertata, da parte della suddetta Commissione, considerato che il Ricorrente è un’atleta dilettante, il quale, in virtù dei rilevanti risultati sportivi conseguiti a livello agonistico nella specialità della “Velocità”, è stato anche individuato quale “Atleta di interesse Regionale” **(doc. n.8, allegato al Ricorso)**.

Come si chiarirà nel prosieguo, il valore dell’indice della massa corporea del Sig. OMISSIS, accertato dalla Commissione medica, è stato condizionato, innanzitutto, dalle sessioni di allenamento alle quali il Ricorrente si sta sottoponendo, al fine di ultimare la propria preparazione atletica in vista delle prossime competizioni nazionali ed internazionali di specialità.

Quest'Ultimo, infatti, in base alla "periodizzazione dell'allenamento", segue una preparazione mirata e intensa con carichi di lavoro che lo espongono, nel periodo corrente tra il mese di settembre ed il mese di aprile di ciascun anno, "*a raggiungere picchi intensi e massivi di lavoro che creano stress fisici adattivi mirati allo sviluppo delle sue qualità, tese a raggiungere l'obiettivo prestativo migliore per il conseguimento degli standard di partecipazione a Campionati italiani, eventi Nazionali e Internazionali*" (**doc. n.9, allegato al Ricorso**).

In fatto, non è controproducente evidenziare che il Ricorrente, al fine di verificare la propria condizione fisica generale, ha subito ripetuto la prova de qua, in data 12 aprile u.s., presso una struttura sanitaria pubblica (il Laboratorio di Fisiologia degli Sport dell'Università degli Studi di Cagliari), conseguendo una positiva valutazione (**doc. n.10**), superiore al limite minimo normativamente previsto dalla tabella allegata al D.M. 4 giugno 2014 (**doc. n.2, allegato al Ricorso**).

Orbene, considerato che l'esclusione del Ricorrente consegue anche a talune irregolarità che hanno connotato il *modus operandi* della Commissione esaminatrice, il Ricorrente deve rivolgersi alla giustizia riparatrice di Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in base ai seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 35 e segg. e 97 della Costituzione; violazione /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso; violazione e/o falsa applicazione della "Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità

che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, approvata con D.M. 4 giugno 2014. **Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, nonché per insufficienza della motivazione.**

L'Amministrazione Resistente è incorsa nel denunciato vizio di legittimità, per aver erroneamente ritenuto che il Ricorrente sia affetto da gracilità costituzionale.

Invero, la Commissione esaminatrice non si è avveduta che l'accertato Indice di Massa Corporea del Ricorrente consegue ad un programma di intensi allenamenti atletici ai quali il medesimo si sta sottoponendo, quale atleta dilettante "di interesse regionale" nella specialità della velocità

La suddetta Commissione, ad avviso di questa difesa, aveva l'obbligo di valutare una simile circostanza, trattandosi di un fatto giuridico **rilevante**, perché idoneo a condizionare gli esiti dell'esame clinico *de quo*, **e noto alla stessa Commissione medica**, per essergli stato rappresentato dall'odierno Ricorrente, il quale aveva anche specificato quali fossero gli allenamenti ai quali si stava sottoponendo e quale il regime alimentare seguito.

Orbene, la "*Commissione medica per gli accertamenti psico-fisici*" – **avendo appreso dal Ricorrente che quest'ultimo stava osservando un periodo di intensi allenamenti sportivi ed avendo accertato l'assenza di qualsivoglia altra patologia o infermità escludente** – aveva il dovere di differire ovvero almeno di valutare attentamente le ripercussioni negative, in termini di "massa corporea", connesse allo stress fisico delle sedute di allenamento alle quali il Sig. OMISSIS si stava sottoponendo.

Della situazione di fatto esistente nulla riferisce l'impugnato verbale del 18 marzo 2022, di guisa che deve presumersi che nessuna attenzione sia stata riservata, da parte della Resistente Amministrazione, ai contingenti fattori che hanno condizionato l'esito negativo della prova effettuata dal Ricorrente in pari data.

Considerato che l'articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, stabilisce espressamente che *“Sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità: a) Morfologia generale: le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”*, questa difesa è convinta che l'impugnato giudizio di inidoneità al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri, espresso nei confronti del Sig. OMISSIS in data 18 marzo u.s., sia illegittimo ed inattendibile.

La suddetta censura è corroborata anche dalla *“Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al citato art. 582, del D.P.R. n. 90/2010” (doc. n.2, allegato al Ricorso)*, nella parte in cui ribadisce espressamente, che la valutazione delle disarmonie somatiche e delle distrofie costituzionali di grado rilevante deve avvenire dopo che sia *“trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”*.

Da qui la sussistenza del vizio di legittimità denunciato in rubrica.

2) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 35 e segg. e 97 della Costituzione; violazione /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso; violazione e/o falsa applicazione della “Direttiva

Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90', approvata con D.M. 4 giugno 2014. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, nonché per insufficienza della motivazione.

L'Amministrazione Resistente ha violato e/o falsamente applicato l'articolo 10, del Bando di concorso, per aver giudicato il Sig. OMISSIS inidoneo al reclutamento, per carenza dei requisiti di idoneità psico-fisica, senza previamente esercitare il potere di procedere – così come consigliato anche dai generali principi di logica e ragionevolezza – alla “effettuazione di ogni ulteriore indagine” strumentale, nonostante detto potere Le fosse stato attribuito, claris verbis, dall'articolo 10, comma 4, del Bando di concorso, proprio all'espresso fine di procedere ad “una adeguata valutazione clinica medico-legale” dei concorrenti.

Si tratta di un potere che se esercitato avrebbe consentito alla stessa Amministrazione di avvedersi che il Ricorrente non è affetto dalla accertata “gracilità costituzionale”.

Non solo.

Si consideri che la citata “*Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al citato art. 582, del D.P.R. n. 90/2010*” (approvata con il D.M. 4 giugno 2014), stabilisce che il giudizio di inidoneità al servizio militare consegue all'accertamento delle “*Disarmonie somatiche e delle distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea.*”

Rientrano in questa fattispecie:

- l'obesità;
- la gracilità di costituzione;
- le gravi disarmonie e distrofie costituzionali?.

Per quanto attiene alla “valutazione della costituzione somatica”, la citata Direttiva tecnica chiarisce che devono essere considerati “i seguenti parametri:

- statura (*h*): valutata in metri mediante antropometro con esaminando in posizione di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale, con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale e i talloni a contatto con il montante dell'antropometro;
- peso corporeo (*p*): valutato in chilogrammi (kg);
- **indice di massa corporea (I.M.C.): si intende per indice di massa corporea il rapporto tra il peso corporeo (*p*) in chilogrammi e l'altezza (*h*) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: $I.M.C. = p / (h \times h)$.**

Sulla base della suddetta proporzione tra peso ed altezza, la Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali ha calcolato che l'Indice di Massa Corporea del Sig. OMISSIS è pari a 19 e Lo ha conseguentemente escluso dal concorso *de quo*.

Tale valore sarebbe infatti inferiore al limite minimo previsto dalla tabella riepilogativa dei valori di “Morfologia generale”, la quale indica che, per gli individui di sesso maschile, l'I.M.C. deve essere compreso tra un massimo di “30” ed un minimo di “20”.

Orbene, ad avviso di questa difesa, l'impugnato giudizio di inidoneità è inattendibile ed illegittimo, anche per un diverso profilo rispetto a quello denunciato nel primo motivo di Ricorso.

In *primis*, la Resistente Amministrazione non si è avveduta che il ridotto peso corporeo del Sig. OMISSIS – rilevato in occasione della visita del 18 marzo u.s. – è dipeso esclusivamente dagli allenamenti atletico-sportivi ai quali il medesimo si stava sottoponendo, in vista della sua partecipazione alle competizioni nazionali ed internazionali di velocità **e non a disfunzioni alimentari o di altra natura.**

In *secundis*, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto disporre una **ulteriore valutazione sanitaria del Ricorrente.**

L'art. 10, comma 11, del Bando, dispone *claris verbis* che “I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di **presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa**, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali?”.

Nel caso in esame, nessuna ulteriore valutazione sanitaria è stata disposta nei confronti del Ricorrente, nonostante il Sig. OMISSIS avesse conseguito positivi risultati all’esito di tutte le analisi cliniche e di tutte le visite mediche effettuate.

Al fine di corroborare l’illogicità dell’impugnato provvedimento, si evidenzia che in data 12 aprile u.s. il Sig. OMISSIS è stato sottoposto a visita medica presso una struttura sanitaria pubblica (il Laboratorio di Fisiologia degli Sport dell’Università degli Studi di Cagliari), conseguendo una positiva valutazione (doc. n.10, allegato al Ricorso).

La Giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare che *“Quale ulteriore dato sintomatico della possibile incongruenza dei dati appurati rileva anche il fatto che l'odierno appellato ha corroborato l'asserita erroneità della valutazione operata dalla Commissione mediante comparazione con le risultanze della certificazione medica rilasciatagli nel corso dello stesso anno (in data -OMISSIS- 2009) dal Direttore della Struttura di Oculistica della Azienda Ospedaliera "-OMISSIS-" di Catanzaro (all. memoria del -OMISSIS-2014)”* (Consiglio di Stato, Sez. III, del 5 marzo 2019 n.1503).

Sussistendo una situazione eccezionale, caratterizzata dall'esistenza di un'oggettiva (e fondata) ragione di dubitare della correttezza dell'agire amministrativo, il Ricorrente deve provare a chiedere a Codesto Ecc.mo Giudice, di disporre apposita verifica, all'uopo evidenziando che un accertamento tecnico in sede giudiziale non sarebbe foriero di giudizi opinabili, attesa la natura e, specialmente, **l'oggettiva misurabilità degli esiti dell'accertamento da ripetere.**

Al riguardo, la Giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di chiarire, più volte, che non è precluso *“al giudice, in presenza di elementi che possano far dubitare della correttezza della verifica di idoneità effettuata dall'amministrazione in sede di visita medica, di tenere adeguatamente conto delle risultanze degli accertamenti nel complesso effettuati, anche in tempi diversi rispetto alle prove medesime ed anche in ragione della natura del requisito (o della patologia) oggetto di accertamento. Ciò tenuto conto anche del fatto che non può parlarsi di discrezionalità tecnica in quei casi in cui il provvedimento da adottare non sia una valutazione dei fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze*

scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico e cioè l'accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura acquisizione (così, *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/12/2004, n. 8027; id. Consiglio di Stato, Sez. III, del 15 marzo 2019 n.1503).

3) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 35 e segg. e 97 della Costituzione; violazione /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso; violazione e/o falsa applicazione della “Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90”, approvata con D.M. 4 giugno 2014. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, nonché per insufficienza della motivazione.

Le suesposte considerazioni refluiscano nell'autonomo vizi di legittimità denunciato in rubrica.

La Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali ha escluso il Sig. OMISSIS, perché il suo Indice di Massa Corporea era pari a 19, senza considerare che tale valore era dipeso esclusivamente dagli intensi allenamenti sportivi ai quali quest'Ultimo – in qualità di atleta di interesse regionale – si stava sottoponendo, in vista della partecipazione alle prossime competizioni nazionali ed internazionali.

La Direttiva Tecnica di cui al D.M. 4 giugno 2014, invero, prevede che “*Viene giudicato permanentemente inabile il soggetto:*

- *di sesso maschile con I.C.M. maggiore di 30 e minore di 20*
- *di sesso femminile con I.C.M. maggiore di 28 e minore di 18”.*

Ai sensi della stessa Direttiva, però, “*Può essere giudicato idoneo il soggetto con I.C.M. superiore ai limiti sopra indicati, in cui l'eccesso ponderale è da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non a un eccesso di massa magra”.*

Orbene, presumendo che l'esclusione del Ricorrente sia dipesa dalla pedissequa ed acritica applicazione della suddetta norma giuridica, questa difesa, con il presente motivo di Ricorso, la impugna espressamente, trattandosi di una norma manifestamente discriminatoria.

Infatti, mentre uno sportivo (ad esempio un *bodybuilder*) con ICM superiore a 30 potrebbe essere giudicato idoneo al reclutamento, per eccesso di massa muscolare, diversamente non potrebbe accadere ad un'atleta velocista – come il Ricorrente –, il quale per conseguire i migliori risultati sportivi è costretto a rispettare anche un rigido regime alimentare per ridurre il proprio peso corporeo.

In presenza di una tale situazione, e ribadito che tutti gli esami ai quali si è sottoposto il Ricorrente hanno escluso l'esistenza di qualsiasi infermità invalidante/escludente, si insiste nel chiedere a Codesto Ecc.mo TAR di voler disporre apposita verifica, rammentando che quest'ultima ha in linea di principio una qualità tecnica e giuridica superiore in quanto svolta dagli stessi operatori e in base agli stessi criteri e in quanto risponde alla esigenza fondamentale di ogni procedimento concorsuale basato sul **principio della par**

condicio tra i concorrenti, salvo che non si dimostri che il principio stesso è stato violato nel corso del procedimento concorsuale ai danni del ricorrente e occorre, per quanto possibile, rimediarsi (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 luglio 2012, n. 3974 e Giurisprudenza ivi citata; cfr. anche Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza n. 2554/2012).

4) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 35 e segg. e 97 della Costituzione; violazione /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso; violazione e/o falsa applicazione della “Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90”, approvata con D.M. 4 giugno 2014. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, nonché per insufficienza della motivazione.

L’impugnato giudizio di “non idoneità” è motivato esclusivamente con riferimento all’accertamento dell’Indice di Massa Corporea del Ricorrente.

Ebbene, ad avviso di questa difesa, l’Indice di Massa Corporea è un indicatore che, isolatamente considerato, è inidoneo ad accertare l’idoneità di un soggetto all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri.

Gli “accertamenti psico-fisici”, infatti, sono analisi ed esami che debbono essere valutati nel loro insieme, perché i relativi risultati sono idonei a rappresentare – soltanto se esaminati congiuntamente – lo stato nutrizionale del soggetto, la sua

sana e robusta costituzione, nonché la percentuale di massa magra e di massa grassa nell'organismo.

Al riguardo, il Bando di concorso, all'articolo 10, intitolato proprio "accertamenti psicofisici", stabilisce espressamente che "*Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014: psiche (PS) 1, Costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (AV) 2.*

Ai sensi della Legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella "A" allegata al predetto D.P.R."

Inoltre, la *lex specialis* del procedimento, stabilisce anche che "*La Commissione, disporrà per tutti i candidati una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:*

a) cardiologico;

b) oculistico;

c) odontoiatrico;

d) otorinolaringoiatrico;

e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);

f) analisi delle urine finalizzate alla ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. [...]

g) controllo dell'abuso sistematico di alcool' (doc. n.3, allegato al Ricorso).

Per accertare lo stato di salute generale dei concorrenti, il Bando prevede innanzitutto l'obbligo dei concorrenti di produrre la documentazione sanitaria di cui all'art. 9, e cioè:

“a) documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, se volontari in ferma prefissata;

b) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HbsAg, anti HCV e anti HIV;

c) certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell'allegato “T”, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute ed i dati anamnestici di rilievo;

d) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto;

e) [...]

f) [...]

g) elettrocardiogramma refertato;

h) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz);

i) esami ematochimici:

- emocromo completo;

- VES;

- glicemia;

-trigliceridemia;

- colestorolemia totale;

- transaminasemia (GOT e GPT);

- *bilirubinemia totale e frazionata;*

- *gamma GT;*

- *esame delle urine standard e del sedimento*".

Trattasi – questa difesa ne è convinta – di documentazione che deve essere sempre, evidentemente, oggetto di esame da parte della Commissione medica, ai fini di una valutazione complessiva dello stato di salute e nutrizionale del soggetto esaminato.

L'esistenza di un obbligo della Commissione medica di esaminare tutta la documentazione, prima di esprimere un giudizio di non idoneità dei singoli concorrenti, sembra evincersi – oltre che dal fine perseguito e cioè l'accertamento dello stato nutrizionale, della sana e robusta costituzione, nonché della percentuale di massa magra nell'organismo dei concorrenti esaminati – anche dai poteri attribuiti alla Commissione nel corso del procedimento concorsuale.

In conclusione, la Resistente Amministrazione è incorsa nel vizio di legittimità denunciato in rubrica, per aver valutato l'Indice di Massa Corporea del Ricorrente isolatamente e non insieme ai risultati di tutte le altre analisi cliniche effettuate il medesimo giorno per accertare lo stato di salute generale, lo stato nutrizionale e, più specificamente, la percentuale di massa magra e di massa grassa nell'organismo del soggetto esaminato".

P.Q.M.

si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, previa sospensione cautelare, di voler annullare gli impugnati provvedimenti, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2001, si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad € 325,00, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego.

Roma, 20 settembre 2022

(Avv. Fabio Monaco)

(Avv. Cristiano Olivieri)

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Sembrano sussistere i presupposti per domandare la sospensione cautelare degli impugnati provvedimenti.

A) Per quanto attiene al *fumus boni iuris* si richiamano i suesposti motivi di ricorso.

B) Con riferimento al *periculum in mora*, si rappresenta che, in caso di diniego dell'invocata tutela cautelare, il ricorrente perderebbe la possibilità di essere ammesso ammesso al corso di formazione dell'Arma dei Carabinieri insieme ed al pari degli altri vincitori di concorso, con irreparabile sacrificio delle proprie aspettative di lavoro e di realizzazione personale nel contesto sociale.

P.Q.M.

si chiede che Codesto Ecc.mo Giudice voglia adottare un'ordinanza c.d. propulsiva, idonea a tutelare l'interesse del ricorrente a partecipare alle prove "attitudinali" del concorso "*Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri?*", con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.

Roma, 20 settembre 2022

(Avv. Fabio Monaco)

(Avv. Cristiano Olivieri)

